



GENERALI

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

**FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLÌ
CESENA**

GENERALI ITALIA S.p.A.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Muricchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - Fax 041 942909
www.generali.it - email: info@generali.it - pec: generalitalia@pec.generaligroup.com



C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.430/00 i.r.l. Società iscritta
all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unipersonale Assicurazioni Generali S.p.A.
ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



CONTENUTI :**CONVENZIONE**

Contiene la previsione degli obblighi delle parti in relazione alla gestione del rapporto assicurativo tra i DOTTORI COMMERCIALISTI E GLI ESPERTI CONTABILI iscritti al CONSIGLIO DELL'ORDINE DI FORLÌ CESENA e GENERALI ITALIA S.p.A.

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA RC PROFESSIONALE

Disciplinano la garanzia assicurativa per danni patrimoniali a terzi nell'esercizio dell'attività di DOTTORE COMMERCIALISTA O ESPERTO CONTABILE

IL MODULO DI ADESIONE/QUESTIONARIO

Lo strumento con il quale aderire alla Convenzione ed attivare la garanzia assicurativa, scegliendo fra le varie alternative.

CONVENZIONE

Fra la

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLÌ CESENA

e

GENERALI ITALIA S.p.A.

premessi che :

- LA FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLÌ CESENA intende favorire gli iscritti al proprio ORDINE con la stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale
- GENERALI ITALIA S.p.A. è disponibile a prestare tale assicurazione agli iscritti all'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLÌ CESENA e

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 - Assicurati

GENERALI ITALIA S.p.A. stipula il presente accordo a favore di tutti gli iscritti all' Albo dei DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI ISCRITTI AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI FORLÌ CESENA, cui compete la qualifica di Assicurati, sulla base delle Condizioni di assicurazione della RC Professionale previsti dal modello R50 allegato alla presente Convenzione.

Art.2 - Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà la durata di anni **uno** a decorrere dal **31 Marzo 2014** e scadrà il **31 Marzo 2015**, salva la possibilità di recesso anticipato esercitabile da ciascuna delle Parti della presente Convenzione, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con preavviso di sei mesi.

Art. 3 – Periodo dell'Assicurazione e Recesso dell'Assicuratore in caso di sinistro.

Ciascun Assicurato potrà recedere dal proprio contratto di assicurazione nei termini previsti dall'Art.6 Variazione Annuale del Premio della Sez I – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

La Società si impegna a non avvalersi della facoltà di esercitare il diritto di recesso alla prima denuncia di sinistro così come previsto all' art. 3 della Sez I – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

Art. 4 – Adesioni

I DOTTORI COMMERCIALISTI e gli ESPERTI CONTABILI iscritti AL CONSIGLIO DELL'ORDINE di FORLÌ CESENA possono aderire alla presente Convenzione sottoscrivendo presso qualsiasi Agenzia di GENERALI ITALIA S.p.A. l'apposito modulo di adesione/questionario.

Art.5 - Decorrenza e durata della garanzia assicurativa

La garanzia assicurativa avrà effetto dal giorno immediatamente successivo a quello della sottoscrizione della singola polizza e del pagamento del relativo premio, fermo restando che la validità della garanzia non potrà essere in alcun caso anteriore alla data di decorrenza della Convenzione stessa.

Ogni singola polizza avrà la durata di due anni e non sarà tacitamente rinnovabile. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Alla scadenza del 2/do anno il contratto di assicurazione cessa senza previsione di notifica di alcuna disdetta da parte di entrambe le Parti che, comunque, si riservano di discuterne l'eventuale rinnovo.

Art.6 – CLAIMS MADE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima della data di effetto di ciascuna polizza.

L'Assicurato dichiara – ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c - e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del singolo contratto di assicurazione di ciascuna polizza - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con il singolo contratto di assicurazione sottoscritto con ciascuna polizza.

L'Assicurato o i suoi eredi potranno richiedere a GENERALI ITALIA S.p.A., per i soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell'attività assicurata per raggiungimento di limiti di età, malattia o morte (escluso il caso di radiazione o sospensione dall'albo professionale) la prosecuzione della copertura per le richieste di risarcimento a loro presentate entro 5 anni successivi alla cessazione della garanzia assicurativa, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del singolo contratto di assicurazione di cui a ciascuna polizza; tale estensione di garanzia prevede un sovrappremio.

Art. 7 – BONUS - MALUS

Le Parti hanno stabilito che il singolo contratto di assicurazione di cui alla polizza sottoscritta da ogni singolo Assicurato avrà la durata di anni due senza alcuna previsione di tacito rinnovo.

Ogni singolo contratto viene stipulato nella forma Bonus Malus, la quale prevede ad ogni scadenza di annualità assicurativa la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri denunciati nel corso della durata contrattuale.

La durata contrattuale viene frazionata in *Periodi di osservazione* determinati come segue:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza del singolo contratto e termina tre prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

L'assicurazione prestata con ogni singolo contratto si articola in 9 *Classi di merito* corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe -4 alla +4 secondo la *Tabella dei coefficienti di premio* sotto riportata. Tali coefficienti vanno applicati alla tariffa vigente al momento della scadenza annuale del contratto.

Classe di merito	Coefficiente di classe
-4	0,88
-3	0,91
-2	0,94
-1	0,97
0	1,00
1	1,25
2	1,50
3	1,75
4	2,00

A ciascuna Classe di merito corrisponde inoltre una specifica percentuale di scoperto anche in deroga a quella indicata all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione – Sezione II – del mod. R50 secondo la *Tabella degli scoperti* sotto riportata:

Classe di merito	Percentuale di scoperto
-4	5% (con il minimo di €500 per ciascun terzo danneggiato)
-3	10% (con il minimo di €500 per ciascun terzo danneggiato)
-2	10% (con il minimo di €500 per ciascun terzo danneggiato)
-1	10% (con il minimo di €500 per ciascun terzo danneggiato)
0	10% (con il minimo di €500 per ciascun terzo danneggiato)
1	10% (con il minimo di €500 per ciascun terzo danneggiato)
2	10% (con il minimo di €500 per ciascun terzo danneggiato)
3	10% (con il minimo di €500 per ciascun terzo danneggiato)
4	10% (con il minimo di €500 per ciascun terzo danneggiato)

N.B. resta inteso che lo scoperto contrattuale non potrà eccedere il 5% del massimale garantito in polizza.

La nuova percentuale di scoperto si applica a tutti i sinistri denunciati successivamente al primo. Per i nuovi assicurati in caso di sinistro si applicherà la percentuale di scoperto corrispondente alla classe di merito contrattualmente assegnata.

All'atto della stipulazione del singolo contratto l'Assicurato deve dichiarare, tra l'altro, il numero di sinistri per i quali sia stata effettuata denuncia negli ultimi 5 anni, distinguendo tra l'ultimo anno ed i precedenti 4. Generali Italia SpA valuta liberamente se accettare la proposta e stipulare il contratto oppure se rifiutare la proposta e non stipulare il contratto. In caso di stipulazione l'Assicurato sarà assegnato alla classe di merito di entrata corrispondente secondo le modalità indicate nella seguente tabella.

Numero sinistri nell'ultimo anno	0		1		2		3 o più	
	Numero sinistri nei 4 anni precedenti all'ultimo	0-1	2-3+	0-1	2-3+	0-1	2-3+	0-1
<i>Classe di assegnazione</i>								
	0	1	1	2	2	3	3	4

Alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa (successiva a quella della stipulazione), al singolo contratto viene assegnata una nuova Classe di merito in base alla seguente *Tabella delle regole evolutive* a seconda che, nel periodo di osservazione, Generali Italia SpA abbia o meno ricevuto denunce di sinistro nel corso della durata contrattuale:

Numero sinistri R.C. nell'ultimo P.O.	0	1	2	3 o più
<i>Classe di provenienza</i>	<i>Classe di assegnazione</i>			
-4	-4	0	1	2
-3	-4	0	1	2
-2	-3	1	2	3
-1	-2	1	2	3
0	-1	1	2	3
1	0	2	3	4
2	1	3	4	4
3	2	4	4	4
4	3	4	4	4

Nell'eventualità che un sinistro successivamente alla denuncia venga annullato, verrà ricalcolata l'attribuzione alla classe di merito come se tale sinistro non fosse mai stato denunciato. Non si darà luogo però ad alcun ricalcolo e restituzione di premio relativamente alle annualità precedenti.

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, alla scadenza della prima annualità assicurativa successiva alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella Tabella delle regole evolutive; anche in questo caso non si darà luogo a conguagli di premio.

Nel caso di sostituzione del singolo contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto stesso e non si interrompe il Periodo di osservazione in corso con conseguente mantenimento della Classe di merito maturata. Diversamente si procede alla stipulazione di un contratto nuovo a tutti gli effetti.

In relazione a ciascun singolo contratto Generali Italia S.p.A. ha la facoltà di proporre all'Assicurato le nuove condizioni di premio determinate sulla base delle norme sopra indicate - applicabili alla successiva annualità assicurativa - con anticipo rispetto alla scadenza di ciascuna annualità. L'Assicurato, ricevuta la comunicazione con le nuove condizioni di premio, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione ad Generali Italia S.p.A. entro la data di scadenza della annualità assicurativa medesima. In tal caso il singolo contratto cessa di avere efficacia dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a detta scadenza.

Art. 8 - Commissione paritetica

E' istituita una Commissione paritetica permanente composta da sei membri, tre nominati dalla FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLI' CESENA e tre da GENERALI ITALIA S.p.A., con funzioni consultive e di verifica dei comportamenti delle Parti nell'esecuzione della presente Convenzione.

Detta Commissione darà il proprio contributo per il superamento di eventuali contrasti interpretativi con riguardo a fattispecie concrete e proporrà quelle modifiche normative che, fermo restando il presupposto di corrispettività delle prestazioni in un quadro di sostanziale equilibrio, riterrà più rispondenti alle esigenze fondamentali degli Assicurati.

La Commissione avrà anche il compito di verificare i comportamenti degli Assicurati e di GENERALI ITALIA S.p.A. nell'esecuzione della presente Convenzione, formulando a maggioranza pareri non vincolanti in merito al diritto all'indennizzo e se del caso individuando le possibilità di definizione bonaria o arbitrale della lite.

Art. 8 – Modifiche dell'ACCORDO QUADRO - CONVENZIONE

Le variazioni o modificazioni della presente Convenzione devono risultare da atto sottoscritto sia dal FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLI' CESENA sia da GENERALI ITALIA S.p.A..

Art. 9 - Foro competente

Foro competente per le controversie relative alla presente Convenzione sarà quello ove ha sede l'Assicurato.

Art. 10 – Clausole vessatorie - Allegato

Tutte le clausole della presente Convenzione sono state oggetto di specifica trattativa fra le Parti e pertanto non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Costituisce parte integrante della presente Convenzione il modello R 50 contenente le Condizioni di Assicurazione.

Fatto in due originali ad un solo effetto, di ciascuna delle Parti ha ricevuto un esemplare sottoscritto dall'altra Parte.

Mogliano Veneto... 30/03/2004

FONDAZIONE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI FORLI' CESENA



GENERALI ITALIA S.p.A.


